



COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

C.F. e partita IVA 02790550640

DIVIETO DI VENDITA E ASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI QUALI METALLI E/O VETRO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE E NELLE AREE E ZONE LIMITROFE DI SPETTACOLO/MANIFESTAZIONI NONCHE' NELLE ORE SERALI E NOTTURNE

Nr. 76/2020 Reg. Ordinanze

IL SINDACO

Vista la Circolare prot. 555/O.P./0001991/2017/1 DEL 08/06/2017 e la circolare prot. nr. 24431/12. B. 1/area I della Prefettura di Avellino del 12/06/2017;

Ritenuta in relazione l'opportunità dell'adozione di Provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendite di alcoolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e la collegata Circolare - 23/05/2017 - Prot. n. 4228 - Sicurezza delle Città del Ministero dell'Interno;

Rilevato che nel territorio comunale, si registra comunque consumo di bevande alcoliche, anche da parte di giovani, che stazionano negli spazi pubblici, anche durante manifestazioni e pubblici spettacoli, e che porta all'inevitabile conseguenza dell'abbandono, dopo l'uso, in strade, giardini e piazze di contenitori di bevande alcoliche e non, con pregiudizi degli ulteriori fruitori;

Che tali contenitori in caso di turbative, e/o disordini potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti, e quindi, anche come armi improprie, nonché in caso di panico potrebbero diventare oggetti pericolosi;

Considerato che la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e/o metallo, praticata dai numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio, aperti nelle ore serali e notturne;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, vietando agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti di vendere per asporto bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e/o metallo ed il divieto di recare anche ai fini del consumo in tali aree i suddetti contenitori, nella fascia oraria dalle ore 22,00 e sino alla chiusura notturna o comunque sino alle ore 6.00 del giorno successivo, ed in tutti gli orari concomitanti con manifestazioni in genere;

Viste le Ordinanze n°75/2019 del 24 giugno 2019, nr. 59/2018 del 30 maggio 2018 e n°73/2017 del 23 giugno 2017, che hanno già precedentemente disciplinato la materia, con esiti positivi;

Visto l'art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Segue: ordinanza divieto di vendita e asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metalli e/o vetro agli esercizi commerciali e di somministrazione e nelle aree e zone limitrofe di spettacolo/manifestazioni nonché nelle ore serali e notturne

VISTI gli artt. 689, 690 e 691 del T.U.L.P.S.;

VISTA la Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con particolare riguardo all'art. 12 disponente il divieto assoluto di vendita alcolici ai minori di 18 anni;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle Ordinanze comunali;

Fatte salve eventuali ulteriori disposizioni vigenti in materia;

ORDINA:

nel territorio comunale, dalla pubblicazione del presente Provvedimento e sino a nuovo ordine,

- 1. Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di qualsiasi altra bevanda o alimenti in genere, con contenitore di vetro e/o metallo, da parte degli esercizi commerciali e pubblici, su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché Circoli privati, associazioni ecc., nella fascia oraria dalle ore 22.00 e sino alla chiusura notturna o comunque fino alle 06.00 successive ed in tutti gli orari concomitanti con manifestazioni in genere;**
- 2. Il divieto di recare al seguito, da parte dei cittadini, in aree pubbliche ed in aree soggette a manifestazioni in genere, bevande alcoliche di qualunque gradazione, e di qualsiasi altra bevanda con contenitore di vetro e/o metallo dalle ore 22.00 e sino alle 06.00 successive ed in tutti gli orari concomitanti con manifestazioni in genere;**

DISPONE

Che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1 e 2 della presente Ordinanza siano punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che sia sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente attività di vendita e/o somministrazione vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute al punto 1 della presente Ordinanza e da 15 a 30 gg. qualora allo stesso venga contestata ulteriore violazione;

Che gli esercenti le attività soggette ai divieti di che trattasi, sono tenuti a rendere noto al pubblico detti divieti mediante appositi cartelli ben visibili, posti all'interno delle superfici dell'esercizio, ed analogamente sono sottoposti allo stesso obbligo gli organizzatori di manifestazioni in genere con particolare riguardo ove prevista attività di somministrazione;

Per esigenze di pubblico interesse connesse alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, il Sindaco può disporre modifiche agli orari, anche di singoli esercizi, ivi compresa l'anticipazione dell'orari di chiusura, ed indipendentemente dalla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza;

SI RAMMENTA, altresì

Che è vietato vendere e/o somministrare bevande alcoliche a minori, a norma della Legge 30 marzo 2001, n.125, art 14-ter, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2017 nr. 48, evidenziando che "Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente,

Segue: ordinanza divieto di vendita e asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metalli e/o vetro agli esercizi commerciali e di somministrazione e nelle aree e zone limitrofe di spettacolo/manifestazioni nonché nelle ore serali e notturne

all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Per tali fattispecie, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 Euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a 2000 Euro con la sospensione dell'attività sino a tre mesi".

La presente Ordinanza verrà:

- Resa nota, oltre che con la pubblicazione all'albo pretorio on-line, a mezzo affissioni manifesti negli spazi pubblici, la pubblicazione sui social network dell'Ente e mediante comunicato stampa a mezzo organi di informazione locali;
- Trasmessa alle associazioni di categoria;
- Inviata alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine, delegate al controllo sull'osservanza del presente provvedimento.

AVVISA CHE

La presente Ordinanza sostituisce ed annulla le precedenti riguardanti la materia.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Avellino entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Al Presidente della Repubblica, in via alternativa per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 18 giugno 2020



Il Sindaco
Avv. Girolamo GIAQUINTO

